



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 48 del 15-10-2020

OGGETTO:MISURE PER CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' DEGLI UFFICI PUBBLICI
COMUNALI SINO AL 31 DICEMBRE 2020.

Richiamata la propria ordinanza n. 8 del 09/3/2020 di attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione dell'emergenza sanitaria indotta dal covid-19;

Richiamata, da ultimo, la propria ordinanza n.46 del 31/8/2020 ad oggetto "Misure per contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Regolamentazione attività degli uffici pubblici comunali sino al 15 ottobre 2020"

Visto l'articolo 1, numero 6), del Dpcm 11.3.2020, che ha disposto: "*Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*".

Vista la Direttiva 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica finalizzata in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a fornire nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Atteso che la Direttiva 2/2020, tra l'altro, ha previsto quanto segue:

- a) l'adozione di misure, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento cercando di non pregiudicare lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;
- b) Le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna;
- c) Le amministrazioni *devono applicare il lavoro agile quale modalità ordinaria* di svolgimento della prestazione lavorativa, limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
- d) Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
- e) Non è prevista dalla normativa una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui l'attuale situazione emergenziale è tale da giustificare il ricorso al lavoro agile come strumento ordinario;
- f) E' necessario, a fronte della situazione emergenziale, un ripensamento da parte delle pubbliche amministrazioni in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l'obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse.
- g) Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
- h) Come già chiarito nella circolare n. 1 del 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con Legge n.74 del 14/07/2020 ad oggetto "Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che aveva introdotto disposizioni che si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ed efficaci fino al 14 luglio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/07/2020 ad oggetto “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto l'ordinanza 24/7/2020 del Ministero della Salute ad oggetto “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 ad oggetto “*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.190 del 30/7/2020, con la quale “*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

Che nella riunione del 30/7/2020 il Consiglio dei Ministri ha adottato il decreto-legge n.83 che proroga, per la stessa durata (dal 31 luglio al 15 ottobre 2020) le disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia;

Che il decreto-legge n.83/2020 ha prorogato i termini di una serie di misure che interessano il mondo del **lavoro**, della **scuola** e della **sanità** ed in particolare l'estensione al 15 ottobre dello **smart working** (lavoro agile);

Che, altresì, il decreto-legge n.83/2020 prevede la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto dando atto che restano in vigore fino all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020;

Vista la legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Rilancio"), recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;

Preso atto che l'articolo 263, comma 1, della Legge 77/2020 richiede alle amministrazioni pubbliche di adeguare l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali e di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al corvina 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto Cura Italia convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

Vista la Circolare n.3/2020 del 24/7/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che sottolinea che la ripresa delle attività deve prevedere la presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata soltanto alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;

Atteso che, pertanto, le amministrazioni devono prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito alle sole attività indifferibili ed urgenti, ferma restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l'individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell'obiettivo segnato dalla norma, volto

ad applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività;

che la citata Circolare n.3/2020 conferma che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione, come già previsto dal comma 2 dell'articolo 87, purtroppo senza espressamente chiarire (ancora una volta) se ciò può dar luogo a forme di ristoro a favore del dipendente;

Che la Circolare sottolinea che il percorso in atto di "ripartenza" del sistema-Paese non può prescindere dalla definizione di rigorosi percorsi che, nelle singole realtà, associno il previsto ritorno alla normalità con l'esigenza di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti. E' perciò necessario che le amministrazioni diano corso ad un processo di analisi e di individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;

che, per garantire uniformità di applicazione e per assicurare il pieno rientro in sicurezza dei dipendenti, alla Circolare n.3/2020 del 24/7/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione è allegato il Protocollo quadro per la "prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19", validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio 2020 con le OO.SS., a cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici;

Atteso che questa Amministrazione per il suo adeguato livello di informatizzazione ha già avviato modalità di lavoro agile;

Visto in merito il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ;

Visto il decreto-legge del 7/10/2020 n.125 che in particolare **ulteriormente** proroga i termini di una serie di misure che interessano il mondo del **lavoro**, della scuola e della sanità ed in particolare l'**estensione** al 31 dicembre dello **smart working** (lavoro agile);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Preso atto che l'art.12 "Disposizioni finali" del suddetto DPCM 13/10/2020 detta al comma 1 " Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020";

Dato atto che, in materia di sicurezza dei dipendenti, con deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 15/5/2020 ha già approvato un "Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro" condiviso con le OO.SS e la RSU;

Che pertanto sono già da tempo rigorosamente attuate tutte le misure precauzionali indicate nel richiamato Protocollo aziendale considerata la complessiva situazione epidemiologica che rimane delicata e che necessita di costante monitoraggio;

che, pur proseguendo le attività per contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19" sull'intero territorio comunale e salvaguardare l'incolumità pubblica, occorre garantire l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali;

che l'apertura al pubblico degli Uffici Comunali prevede la costante e responsabile applicazione da parte di tutti i dipendenti comunali delle misure precauzionali contenute nel Protocollo aziendale per evitare possibilità di contagio;

Rilevato che, al fine di limitare l'accesso di soggetti esterni alla sede municipale, occorre continuare a consentire l'ingresso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

che gli accessi negli uffici comunali devono proseguire in forma scaglionata, previa prenotazione dell'appuntamento con l'Ufficio comunale competente mediante telefono o email, con frequente areazione dei locali, accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, mantenimento di un'adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l'utenza, utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.170 del 17/09/2020 è stato approvato il nuovo “**Regolamento per la disciplina dello smart working**” di seguito “Regolamento”, previa unanime intesa tra le OO.SS. provinciali, la RSU e la delegazione trattante di parte pubblica raggiunta in data 10 luglio u.s.;

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Ritenuto stabilire la modalità di erogazione di tutti i servizi comunali in sede ed in presenza da parte dei dipendenti comunali, nelle more di concordare con i Dirigenti sia nuove modalità di svolgimento del servizio che prevedano anche forme di flessibilità dell'orario di lavoro rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale sia l'opportunità di mappare quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale dell'Ente, possano essere svolte in modalità agile, con l'individuazione del personale da assegnare alle stesse;

ORDINA

1. L'erogazione **di tutti servizi comunali** da parte del personale comunale deve avvenire con la modalità di lavoro in presenza presso la sede municipale o uffici distaccati, con rigorosa osservanza del “Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro” e con l'applicazione delle modalità di accesso di seguito indicate. Al fine di adeguare, pertanto, l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali e per assicurare l'erogazione dei servizi in sede negli orari di apertura al pubblico i Dirigenti/Responsabili di Area/Settore devono organizzare il lavoro dei propri dipendenti, compresi quelli ai quali è stato concesso lo smart working con le modalità indicate nel nuovo “**Regolamento per la disciplina dello smart working**” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.170 del 17/09/2020.
2. E' fatta salva la possibilità da parte dei singoli Dirigenti/Responsabili di Area/Settore di concedere su istanza del proprio personale interessato la modalità di lavoro agile (smart working) con le modalità indicate nel “**Regolamento per la disciplina dello smart working**” ad una percentuale non inferiore al 25% e, comunque, non superiore al 50% (percentuale massima prevista per le forme semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 87 del D.L.17/3/2020 n.18) del personale assegnato a ciascuna Area/Settore ed impiegato nelle attività che possono essere svolte da remoto in tale modalità. Per la concessione il Dirigente/Responsabile di Area/Settore deve valutare ai sensi del Regolamento che le attività del richiedente possano essere svolte in modalità agile e procedere ad assegnare progetti e obiettivi inerenti i procedimenti individuati con i propri seguenti provvedimenti ricognitivi:
 - a) determinazione del Dirigente Area Finanze n.87 (R.G.n. 855) del 31/12/2018;
 - b) determinazione del Dirigente f.f. Area Affari Generali n. 233 (R.G. 674) del 12/11/2019;
 - c) determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale n.102 (R.G. n.673) del 12/11/2019;
 - d) determinazione del Dirigente Area Tecnica n.206 (R.G.n.471) del 29/7/2020.
3. Al fine di adeguare l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali i Dirigenti devono organizzare il lavoro dei propri dipendenti che a rotazione devono assicurare comunque l'erogazione dei servizi in sede;
4. L'accesso alla sede municipale o uffici periferici per richiedere l'erogazione dei servizi deve continuare a svolgersi esclusivamente previo appuntamento che il cittadino/utente dovrà concordare con l'ufficio comunale competente tramite contatto telefonico o invio di posta elettronica/certificata, nell'ambito degli orari di apertura al pubblico vigenti e con rigorosa osservanza del protocollo aziendale. L'accesso al cittadino è consentito solo dopo aver avuto conferma dal responsabile dell'ufficio comunale di destinazione. All'ingresso della sede municipale è attuata la sorveglianza sanitaria che prevede la verifica che il cittadino sia munito di dispositivo di sicurezza individuale (mascherina) e la misurazione della

temperatura corporea, mediante termo scanner. L'accesso è consentito a chi presenta una temperatura inferiore a 37,5 gradi centigradi. Prima di accedere ai piani superiori il cittadino dovrà essere registrato annotando giorno ed ora dell'accesso, dati anagrafici (nome ,cognome, data e luogo di nascita e attuale residenza) e l'ufficio comunale di destinazione. L'accesso agli uffici deve vigilato in modo da evitare assembramenti.

5. La presente ordinanza è efficace dal 16 ottobre 2020 e sino al 31 dicembre 2020.

DISPONE

- di incaricare il Segretario Generale ed i Dirigenti e Responsabile P.O. Settore Polizia Locale degli adempimenti di competenza.
- di incaricare espressamente il Dirigente Area Tecnica di procedere alla verifica ed eventuale adeguamento del Protocollo aziendale vigente al Protocollo quadro per la "prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19", validato dal Comitato tecnico-scientifico, ed allegato alla Circolare n.3/2020 del 24/7/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
- che la presente ordinanza:
 - a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune anche in formato sintetico affinché per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, abbia più ampia diffusione possibile;
 - b) sia trasmessa a:
 - Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Salerno
 - Presidenza della Regione Campania
 - Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria di Salerno - Ufficio Prevenzione Collettiva Sala Consilina
 - Comando – Stazione dei Carabinieri di Sala Consilina
 - Comando della Polizia Locale di Sala Consilina

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania Sezione di Salerno o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sala Consilina, li 15-10-2020

Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Cavallone

Si attesta che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Sala Consilina, li 15-10-2020

Il Responsabile
f.to DOTT. LUCIO PISANO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Sala Consilina, li 15-10-2020

Il Responsabile
DOTT. LUCIO PISANO

(FIRMA DIGITALE)

**Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Ente.**